

PROGETTO PROTEZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA



CISAP

Centro Interregionale Studi e Servizi Assicurativi
del Piemonte-Lombardia



Groupama

Assicurazioni

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Con la presente nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003, forniamo le seguenti informazioni:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - 00136 Roma - Via Massimi, 158 tel 06/3018.1 - fax 06/3018.3382.

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA -Unico Socio -Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto

Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dalla applicazione di norme imperative nazionali. La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Massimi, 158 - 00136 Roma E-mail: reclami@groupama.it fax 06.80210979. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un'azione giudiziaria.

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE
PATRIMONIALE E AMMANCHI
DI CASSA

Polizza Convenzione n. 932/05/080457

sommario

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
IN GENERALE

6

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

9

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

13

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
DA AMMANCHI DI CASSA

13

definizioni

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui di seguito precisato:

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PERDITE PATRIMONIALI

il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, danneggiamento a cose

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione

PREMIO

la somma dovuta dal Contraente alla Società

SCOPERTO

la percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato

SINISTRO

la richiesta di risarcimento danni per la quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A

norme che regolano l'assicurazione in generale

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione [art. 1892, 1893 e 1894 C.C.].

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri [art. 1910 C.C.].

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione [art. 1898 C.C.].

ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato [art. 1897 C.C.] e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e/o l'Assicurato quando ha ricevuto ufficialmente una contestazione riguardante la responsabilità civile e patrimoniale oggetto della garanzia, dovrà darne comunicazione scritta all' Agenzia non oltre il quinto giorno da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). E' in facoltà della Società richiedere al Contraente o all'Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all'accertamento dei fatti.

ART. 7 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto assicurativo ha la durata di un anno e in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 9 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nella Repubblica Italiana, nello stato Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



ART. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società, nei casi nei quali condivida la richiesta avanzata dall'Assicurato, che non ha accettato la responsabilità civile ed amministrativa contestatagli, presta, fino a quando ne ha interesse, l'assistenza legale dinanzi all'Organo Giudiziario competente in materia. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

ART. 11 - ONERI FISCALI


Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



sezione responsabilità civile patrimoniale

ART.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto, involontariamente cagionato all'Ente di appartenenza "Poste Italiane" nell'espletamento delle proprie funzioni. Detta garanzia è operante a condizione che la responsabilità venga accertata da parte degli organi competenti.

ART.2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli assicurati dichiarano, e la Società ne prende atto, di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento - presentate a loro stessi e/o all'Ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell'Autorità preposta, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

ART.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi. In tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

ART.4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:

- connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria, nonché derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici e/o concorsi e/o rilascio di licenze;
- conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e/o dai regolamenti;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
- derivanti da fatto doloso;
- conseguenti a danni a persone (morte e lesioni personali) o danneggiamenti a cose;
- conseguenti a furto, rapina e incendio;
- verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato, a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- conseguenti a danno ambientale;

- derivanti dall'attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o Revisore Contabile di Società o Enti;
- derivanti e/o connesse alla mancata stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- conseguenti alle attività svolte in relazione alla legge 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione;
- derivanti da mancato, errato, ingegnato funzionamento del sistema informativo e/o di impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- derivante da retribuzioni al personale per attività lavorativa richiesta dal dirigente assicurato in contrasto con le vigenti disposizioni;
- derivante da circolazione di veicoli o da incidenti di lavoro;
- i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- conseguenti a reati nei quali l'Assicurato figura come imputato, oppure commessi dal coniuge, dai genitori, dai figli, dai fratelli o dalle sorelle dell'Assicurato stesso, nonché, se con lui conviventi, dagli altri parenti o dagli affini.
- derivante da funzioni e/o mansioni, anche saltuarie, di portavalori;
- derivante da ammanchi di cassa e smarrimento di danaro, da incassi di banconote false e in genere da ammanchi di cassa di valori contenuti in casseforti e caveau, fatto salvo, per quest'ultima ipotesi, la copertura della responsabilità patrimoniale a carico del dipendente da eccedenza dei valori contenuti in casseforti e caveau rispetto al limite stabilito per regolamento da Poste Italiane S.p.A.

ART.5 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro suo parente ed affine se convivente.

ART.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E MASSIMALI

Ciascun Assicurato delega Poste Italiane a trattenere sullo stipendio a favore di Cisap, per la durata contrattuale, il premio mensile indicato nella scheda di adesione corrispondente al massimale garantito ossia:

- a) massimale €25.000,00 sinistro/anno/persona €4,67 (comprensivo di imposta)
- b) massimale €75.000,00 sinistro/anno/persona €8,24 (comprensivo di imposta)

In conformità a quanto disposto dall'Art.1901 del C.C. la garanzia assicurativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo o versamento su c/c bancario.

ART.7 - MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ

La Società non corrisponderà somme superiori a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per più sinistri fra tutti gli Assicurati verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

ART.8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a notificare alla Società l'ammontare dell'importo da versare a Poste Italiane, esibendo la lettera di addebito. L'assicurato dovrà immediatamente comunicare il sinistro a Cisap e non potrà, nei casi più gravi, assumersi alcun tipo di responsabilità. La Società effettuerà il rimborso fino alla concorrenza del capitale garantito entro i 15 giorni successivi, sempreché la pratica sia corredata dei documenti da cui risultino il fatto, il danno e le cause che hanno indotto Poste Italiane ad addebitare la responsabilità civile e patrimoniale all'assicurato.

ART.9 - DIRITTO DI SURROGA DELL'ASSICURAZIONE

Fermo restando il disposto dell'Art.1916 C.C., la Società, anche prima di effettuare il rimborso potrà, previo avviso al Contraente o all'Assicurato con lettera raccomandata, agire, quale mandataria dell'Assicurato stesso, nei confronti delle persone che con i loro atti hanno determinato la responsabilità causa dell'addebito.

condizioni aggiuntive

ART.1 - PERSONALE IN QUIESCENZA POSTUMA QUINQUENNALE

L'assicurato posto in quiescenza potrà estendere la garanzia per altri 5 anni dalla data di cessazione del rapporto del lavoro, scegliendo il massimale e previo pagamento, in unica soluzione, di un'annualità del premio a mezzo c/c bancario entro 90 giorni dalla data del pensionamento, ossia:

- a) massimale € 25.000,00 sinistro/periodo/persona: € 56,11 (premio comprensivo di imposta)
- b) massimale € 75.000,00 sinistro/periodo/persona: € 99,00 (premio comprensivo di imposta)

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario n. intestato a Cisap e nella causale andrà specificato "pagamento premio per copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale ulteriori 5 anni".

sezione responsabilità civile da ammanchi di cassa

(La garanzia non può essere prestata in assenza della garanzia R.C. Patrimoniale).

ART.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ai fini della presente sezione l'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante sull'assicurato nella sua qualità di dipendente addetto alla riscossione e/o maneggio di denaro e/o valori presso tutte le agenzie di Poste Italiane e ha per oggetto i rimborsi posti a carico degli assicurati stessi dalle Poste Italiane ai sensi di legge o dei contratti collettivi di lavoro, esclusivamente per ammanchi di cassa (contanti e valori) imputabili a colpa dei medesimi, confermata dai prescritti controlli e verificatesi durante il periodo di assicurazione.

ART.2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale esclusivamente per i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo e per le richieste di risarcimento presentate dagli assicurati nel corso dello stesso periodo assicurativo. Fermo il regime di claims made stretto viene concesso, al termine di ogni biennio assicurativo, un ulteriore periodo di 60 giorni per la presentazione di denunce di sinistro tardive.

ART.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E MASSIMALI

Ciascun Assicurato delega Poste Italiane a trattenere sullo stipendio a favore di Cisap per la durata contrattuale il premio (comprensivo di imposte) di € 9,90 corrispondente al massimale garantito, in alternativa il premio potrà essere versato su c/c bancario.

- a) L'assicurazione è prestata per un massimale di €15.500,00 [quindicimilacinquecento/00] per anno assicurativo;
- b) La garanzia viene prestata con un massimale per sinistro di €1.000,00 [mille/00] e con una franchigia di €100,00 [cento/00] che resta a carico dell'Assicurato.
- c) Relativamente ai valori o al denaro contenuti in casseforti e/o caveau la garanzia è prestata con un massimale di €5.000,00 [cinquemila/00] per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato. Detta garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% con la detrazione minima di €100,00 [cento/00] che resta a carico dell'Assicurato.
- d) La Società non corrisponderà somme superiori a €1.500.000,00 [unmilione cinquecentomila/00] per più sinistri fra tutti gli Assicurati verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

In conformità a quanto disposto dall'Art.1901 del C.C. la garanzia assicurativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo o versamento in c/c bancario.

ART.4 - RISARCIMENTO DEL SINISTRO

All'atto del rimborso dovuto ai sensi della presente copertura assicurativa, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Società. Il risarcimento verrà corrisposto dalla Società direttamente

all'Assicurato previa documentazione e dichiarazione scritta dell'Ufficio di appartenenza attestante l'avvenuta rifusione dell'ammanco ai sensi di legge e/o regolamenti vigenti. In caso di richiesta di rateizzazione è necessario inviare copia della lettera con cui Poste Italiane autorizza il ripianamento rateale del debito con relativo piano di ammortamento.

ART.5 - ESCLUSIONI:

L'assicurazione non è operante per ammanchi o perdite dovute a:

- reati, infedeltà e dolo degli assicurati;
- incendio, furto e/o rapina;
- incassi di banconote false.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

- A Premio mensile € 4,67
Massimale (sinistro/anno/persona) € 25.000,00
- B Premio mensile € 8,24
Massimale (sinistro/anno/persona) € 75.000,00

PERSONALE IN QUIESCENZA postuma quinquennale

- A Premio € 56,11
Massimale (sinistro/periodo/persona) € 25.000,00
- B Premio € 99,00
Massimale (sinistro/periodo/persona) € 75.000,00

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario n° intestato a Cisap, nella causale andrà specificato: "pagamento premio per copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale ulteriori 5 anni".

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA AMMANCHI DI CASSA

Premio mensile.	€ 9,90
Massimale anno /persona	€ 15.500,00
Massimale per sinistro	€ 1.000,00
Franchigia	€ 100,00
ammanchi da casseforti e/o caveau	
Massimale (sinistro/anno/persona)	€ 5.000,00
Scoperto	20%
Detrazione minima a carico dell'Assicurato	€ 100,00



CISAP


*Comitato Interprofessionale Sindacato Autonomo Psicoloprofessionisti
Sezione Periferica Lombardia*

Via Ponte Seveso, 18 Milano
Tel 02.66981023 Fax 02.66981027
e-mail: info@cisaplombardia.it

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimo, 158 - 00136 Roma - Tel: 06 3018.1 Fax 06 3018.3382
info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.579.800 interamente versato - Partita IVA 09605741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro della Impresa di Roma 02471140969 - Impresa iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Natura S.p.A. 1.000017 Società diretta e controllata da Groupama SA - (Gruppo Cace) - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Alsace



Assicurazioni